



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Il PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

MISURE ORGANIZZATIVE EX ART. 83 D.L. 18/2020

Premessa

L'art. 83 comma 6 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, prevede che

“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020 [termine modificato dall'art. 3 del d.l. 28/2020] i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.

Il successivo comma 7 della medesima norma dispone che

“Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 [termine modificato dall'art. 3 del d.l. 28/2020] nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

La norma, quindi, ha segnato il passaggio dalla disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale, prevista dapprima sino al 15 aprile e poi sino al giorno 11 maggio, a un regime rimesso alle scelte organizzative che i dirigenti di ciascun ufficio adotteranno all'esito di una procedura articolata che, oltre al confronto interno, richiede l'audizione dell'autorità sanitaria regionale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il parere richiesto all'autorità sanitaria assume rilievo pregnante poiché la "quantità" di attività giudiziaria che potrà essere svolta é condizionata in modo significativo dalla valutazione in ordine all'adeguatezza delle misure organizzative previste rispetto all'andamento del quadro epidemiologico che, nel suo complesso, in questo distretto sembra essere incoraggiante per una graduale ripresa dell'attività.

Tale ripresa, peraltro, dovrà procedere all'insegna del principio di responsabilità, declinato in una duplice direzione.

Da un lato dovranno essere evitate azzardate "fughe in avanti" [che potrebbero essere suggestivamente sollecitate dall'andamento dell'epidemia nel nostro territorio] nella consapevolezza che l'allentamento delle misure restrittive e la maggiore mobilità generale che ne deriverà potrebbero causare un'inversione di tendenza e un aggravamento della situazione, ma dall'altro, però, bisognerà cercare tutte le soluzioni che, senza porre mai a rischio il bene primario della salute, consentano di far ripartire l'attività giudiziaria che ripetuti e inediti decreti legge hanno nella sostanza sospeso per ben due mesi.

In questo senso le regole auree cui saranno ispirate le scelte organizzative generali di questa Presidenza e alle quali dovranno uniformarsi tutti coloro che partecipano a diverso titolo all'attività giudiziaria sono quelle del principio di precauzione e del distanziamento sociale.

Nella consapevolezza che solo un'azione sinergica a più livelli potrà costituire una rete efficace di protezione finalizzata a contenere nel minimo indispensabile i contatti sociali,

le misure limitative che attengono all'accesso negli uffici e nelle cancellerie oggi in vigore saranno confermate, aggiornate e potenziate in previsione di una maggiore presenza dovuta all'incremento dell'attività, con l'aggiunta di altre cautele, come l'uso obbligatorio delle mascherine soprattutto nei casi in cui non sia possibile, per ragioni strutturali connesse anche con le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro o anche solo contingenti, non rispettare il distanziamento sociale continuo.

Va aggiunto che il 24 aprile 2020 si é tenuta una riunione con il Dirigente Amministrativo, il Medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e il Funzionario tecnico operante presso la Conferenza Permanente, in vista dell'adozione delle presenti misure organizzative che sono state anticipate nelle grandi linee ai partecipanti.

Nel corso dell'incontro, come si desume dal verbale allegato **[v. All. 1]**, é stato anche rappresentato, e condiviso dai partecipanti, che l'incremento dell'attività giudiziaria a decorrere dal 12 maggio prossimo renderà necessaria la revisione delle modalità di prestazione del lavoro, aggiungendo al "lavoro agile", che attualmente costituisce lo schema contrattuale prevalente, il lavoro a turno e quello nella giornata di sabato, nell'intendimento di coordinare il necessario incremento di apporto all'attività giudiziaria con il contenimento delle presenze negli uffici.

Sul versante della sicurezza concernente le aule di udienza sono state illustrate le linee guida, più specificamente esposte in prosieguo, che dovranno essere seguite nella gestione delle udienze al fine di evitare assembramenti.

Particolare attenzione é stata posta all'accertamento della **"capienza" dei singoli ambienti di lavoro**, al fine di quantificare il numero massimo di persone che potranno lavorarvi, con la indicazione anche delle eventuali prescrizioni integrative che dovranno essere adottate per garantire la sicurezza, come ad esempio le "paratie mobili anti respiro", i guanti, le mascherine, i prodotti disinfettanti: tutti dispositivi e mezzi di protezione che dovranno essere adoperati in presenza delle condizioni che lo impongano o anche lo rendano soltanto opportuno.

Hanno costituito oggetto di informazione e confronto anche le misure relative alle modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali, per le quali si provvederà a invitare la RAP a curare in modo particolare la pulizia con l'impiego dei prodotti aventi la composizione chimica indicata dalle autorità sanitarie, nonché in ordine alla sanificazione dei locali che, di regola, come ribadito dal medico competente, dovrà essere effettuata in caso di accertato contagio.

Nei punti che seguono, che si articoleranno seguendo il percorso tracciato dal legislatore, saranno esposte le singole misure anche mediante rinvio agli allegati per comodità di lettura, con la precisazione che le stesse devono ritenersi adottate *rebus sic stantibus* e pertanto sono suscettibili di revisione in caso di sopravvenienza di disposizioni primarie e secondarie o di mutamento della situazione sanitaria.

L'autorità sanitaria regionale ha comunicato il proprio nulla osta all'adozione delle misure organizzative che seguono e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha fatto pervenire

alcuni suggerimenti, dei quali, anche all'esito di una rapida interlocuzione con i Presidenti delle sezioni, si darà conto nelle parti cui si riferiscono.

1) accesso del pubblico agli uffici giudiziari

[art. 83 comma 7 lett. a del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020]

Si rinvia a quanto esposto negli allegati sub 2 e sub 3

2) limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e chiusura al pubblico degli uffici che non erogano servizi urgenti

regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica

[art. 83 comma 7 lett. b e lett. c del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020]

Si rinvia a quanto esposto nell'allegato sub 4 e si fa riserva di riesaminare lo specifico servizio dell'UNEP, alla luce dei suggerimenti offerti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle nuove proposte di organizzazione elaborate recentissimamente dal Dirigente di quell'Ufficio, il cui esame immediato non consentirebbe di varare le attuali misure che dovranno entrare in vigore tra pochi giorni.

3) linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze

[art. 83 comma 7 lett. d del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020]

Va premesso sul punto che questa Corte di Appello dispone nella Sede principale di dieci aule di udienza grandi circa 100 mq ciascuna e nella Casa circondariale Lorusso [ex Pagliarelli] di altre due aule molto più grandi, e ciò consente agevolmente, in considerazione del fatto che, come specificato al punto 4 che segue, le udienze continueranno in generale a tenersi "a porte chiuse", di mantenere il distanziamento sociale continuo.

A tale specifico riguardo il Funzionario tecnico distrettuale e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione hanno effettuato la verifica della capienza consentita per ciascuna delle aule di udienza, tenendo conto anche della necessaria dislocazione del Collegio e delle Parti, degli arredi inamovibili e della portata d'aria garantita.

All'esito di tale indagine è stato elaborato uno studio **[v. All. 5]** corredato da planimetrie nelle quali sono indicati il numero massimo delle persone che potranno essere contemporaneamente presenti e la loro potenziale collocazione.

Le **planimetrie** saranno affisse all'esterno delle aule in modo visibile e saranno consegnate ai presidenti di sezione affinché, anche attraverso una preventiva analisi dei ruoli, organizzino le udienze in modo tale da assicurare la costante osservanza di tali indicazioni che hanno valore prescrittivo e dovranno essere **rispettate in modo inderogabile**, a prescindere, in relazione alla indisponibilità dei beni protetti, dall'eventuale consenso dei presenti.

Le aule, inoltre, dovranno essere utilizzate per le camere di consiglio in luogo dei locali di dimensioni notevolmente inferiori normalmente a ciò destinati.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento a coloro che resteranno in attesa fuori dalle aule in quanto gli ambulatori del piano terra e del primo piano della sede centrale sono assai ampi e nei quali dovrà essere parimenti osservato il distanziamento sociale continuo.

Con specifico riferimento a questo aspetto è indispensabile la collaborazione da parte degli Avvocati che anche nei periodi di attesa all'esterno delle aule dovranno evitare assembramenti e avvicinamenti anche occasionali oltre la distanza di sicurezza.

A ciò va aggiunto che per la peculiarità del rito, sia nel settore civile sia in quello penale, il tempo medio di durata delle udienze non è elevato e ciò concorre a ridurre i tempi di compresenze nelle aule e fuori dalle stesse.

In tale situazione, pertanto, non si ravvisano ragioni per indicare un numero massimo di procedimenti da fissare per udienza, essendo sufficiente rimettere al prudente apprezzamento del presidente del collegio la necessità o la opportunità della riduzione del carico di lavoro programmato ove, non solo e non tanto in relazione al numero dei procedimenti ma anche per altri fattori, come, nel settore penale, potrebbero essere la complessità della vicenda processuale o il numero degli imputati con conseguente partecipazione di un numero elevato di difensori, emergano rischi di sfornamento del numero massimo di compresenze consentito e non possa essere garantito efficacemente il distanziamento sociale continuo, come inderogabilmente fissato nelle planimetrie sopra richiamate.

Al contrario, la predeterminazione di un tetto numerico di procedimenti da trattare potrebbe rivelarsi inutilmente dannosa imponendo, soprattutto in presenza di controversie civili di rapida spedizione o di processi penali definibili in tempi brevi, di rinviarne un con-

gruo numero senza alcuna esigenza di tutela della salute, con ingiustificato ingolfamento dei ruoli e ritardo parimenti ingiustificato nella definizione dei processi.

La predeterminazione di fasce orarie, sulle quali ha pure interloquito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, può costituire uno strumento utile per scaglionare le presenze e si rivelerà particolarmente utile in caso di procedimenti complessi per i quali sia programmabile, con adeguato grado di attendibilità, la durata.

Al contrario occorrerà evitare che si traduca in causa di rallentamento dell'udienza in caso di procedimenti di facile spedizione, che, invece, richiedono duttilità nella gestione.

Peraltro, proprio per assicurare effettività al principio di precauzione, sarà opportuno evitare nel periodo in esame la trattazione di procedimenti che richiedano l'assunzione di prove orali o che comportino una durata prolungata dell'udienza, a meno che non sussistano ragioni specifiche che lo rendano necessario.

In tali ipotesi i presidenti di sezione, previa adeguata analisi dei ruoli, daranno disposizione di comunicare **tempestivamente** il rinvio del procedimento, anche per evitare, in quelli fissati per l'assunzione di prove, ulteriori presenze che si rivelerebbero processualmente inutili e foriere di potenziale aggravamento del rischio.

E' stata segnalata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'opportunità che, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'attività dei Professionisti, le comunicazioni relative alle modalità di trattazione dei procedimenti civili o ai sensi di cui all'allegato sub 6, nonché quelle contenenti il rinvio dei procedimenti penali vengano effettuate almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza.

Si tratta certamente di un'esigenza condivisibile e che va tenuta in debita considerazione, ma l'attuale situazione del personale amministrativo, e, in particolare, la necessità, costantemente ribadita dal Ministero della Giustizia, di ridurre al minimo indispensabile la presenza negli Uffici privilegiando la prestazione lavorativa "da remoto", non consente di assicurare in modo assoluto il rispetto di un termine così ampio, ribadendosi, peraltro, il massimo impegno per anticipare quanto più possibile i predetti adempimenti.

E' noto che in sede di conversione del d.l. 18/2020 è stata introdotta la possibilità, nel periodo in esame, che i processi penali vengano trattati mediante collegamenti da remoto, anche se la portata generale di questa disposizione è stata fortemente ridimensionata, dopo appena due giorni dalla sua approvazione, per effetto del sopra richiamato decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020, secondo cui il processo mediante collegamento da remoto non è una modalità utilizzabile senza il consenso delle parti per le udienze *"di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti"*.

L'adozione di tale strumento, pur nel suo ridimensionato contenuto, sarà rimessa al prudente apprezzamento del presidente del collegio giudicante, anche tenendo conto della favorevole condizione logistica delle aule di questa Corte; in ogni caso dovrà essere verificatore che sussistano rigorosamente i presupposti previsti dalle norme in esame e, in particolare, che vengano salvaguardati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Nel settore civile, invece, lo svolgimento delle udienze civili da remoto nei termini indicati dall'art. 83 comma 7 lett. f [modificato dall'art. 3 del d.l. 28/2020 con la previsione della necessaria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario] è stato apprezzabilmente seguito in questo periodo, pur nella consapevolezza che è uno strumento utile per un numero non elevato di controversie, mentre assai più efficace si è rivelato l'impiego del modello di cui alla lett. h della stessa norma [*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*], per il quale sono state dettate le linee guida di cui al punto 6] che segue e che, pertanto, è auspicabile che, nell'attuale fase di emergenza, continui a essere adottato e ove possibile incrementato.

Sulle udienze civili il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha elaborato alcune proposte operative in ordine alle quali va osservato quanto segue.

Va precisato, innanzitutto, che le norme vigenti per il breve periodo in esame prevedono il potere d'ufficio per la scelta tra le diverse possibili modalità di trattazione dell'udienza e tale soluzione appare coerente con esigenze di preventiva e funzionale organizzazione dell'udienza che, particolarmente in questo periodo, richiedono la previa individuazione delle forme più duttili.

Certamente utile deve ritenersi la possibilità di depositare su supporto informatico atti e documenti anche se inizialmente depositati in forma cartacea, così come è parimenti apprezzabile, in direzione dell'accelerazione dei tempi di conoscenza delle difese, l'idea che le Parti si comunichino i rispettivi atti anticipando la comunicazione da parte della cancelleria, anche se, peraltro, deve escludersi che dall'inosservanza di tale comunicazione possano discendere effetti processuali anche solo sulla sua tempistica.

Quanto, poi, alle modalità di svolgimento dell'attività degli ausiliari del Giudice appare opportuno rimettere alla concreta valutazione della singola vicenda processuale l'adozione delle soluzioni più funzionali.

Con riferimento, poi, all'udienza mediante collegamento da remoto, la possibilità del difensore di farsi sostituire potrà essere assicurata efficacemente mediante una comunicazione in cancelleria o anche in apertura dell'udienza con indicazione del relativo indirizzo di posta elettronica tramite il quale attivare il collegamento, mentre in caso di indispensabile partecipazione da remoto di praticanti sarà necessaria la partecipazione assieme al *dominus* anche al fine di contenere il numero dei collegamenti.

La possibilità di ricorrere alla condivisione dello schermo per la esibizione di documenti in vista del loro successivo deposito che sia stato impossibile effettuare tempestivamente in modo telematico va rimessa alla valutazione del Collegio nell'esercizio dei poteri istruttori.

La specificità delle controversie di lavoro e di quelle alle quali si applica il rito del lavoro rende preferibile, invece, la loro trattazione con le modalità ordinarie, anche in questo caso nel rispetto inderogabile delle regole di distanziamento sociale e delle altre precauzioni utili a evitare rischi per la salute.

4) celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

[art. 83 comma 7 lett. e del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020]

La celebrazione a porte chiuse continuerà a costituire il modo ordinario di svolgimento delle udienze, al quale si potrà derogare solo nel caso in cui, secondo il prudente apprezzamento del giudice che procede, vi sia l'assoluta certezza che la presenza nelle aule di soggetti non istituzionalmente interessati al procedimento non crei rischi di assembramento o di inosservanza della regola del distanziamento sociale continuo nei termini sopra specificati.

5) previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;

svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

[art. 83 comma 7 lett. f e lett. h del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, e, nella parte relativa alla lett. f) ulteriormente modificato dall'art. 3 del d.l. 28/2020]

Si rinvia alle linee guida già in vigore e di cui all'allegato sub. 6, nonché a quanto esposto al punto 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Procuratore Generale in sede, ai Presidenti di Sezione della Corte, al Dirigente Amministrativo della Corte, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto e sarà pubblicato sul sito della Corte di Appello

Palermo 9 maggio 2020

Il Presidente della Corte
Matteo Frasca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Frasca', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning.

ALLEGATI



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRESIDENZA

VERBALE DI RIUNIONE

In Palermo, il 24 aprile 2020, alle ore 11.15, nell'Aula Magna della Corte di Appello, sono presenti i sigg.

Dott. Matteo Frasca - Presidente della Corte
Dott. Santo Ippolito Dirigente Amministrativo
Arch. Michele Caronia – Ufficio della Conferenza Permanente
Dott. Aurelio Di Cristina – RSU
Sig. Carmelo Vitrano - RSU
Ing. Lucio Lama – RSPP
Dott. Mauro Grant – Medico Competente

La riunione è stata indetta al fine di un confronto preventivo, alla luce della normativa primaria e secondaria vigente, dei protocolli in corso di sottoscrizione al Ministero della Giustizia e delle indicazioni provenienti dall'INAIL, in vista dell'adozione delle misure organizzative previste dall'art. 83 del d.l. 18/2020 per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, tenuto conto che un incremento pur se ponderato dell'attività comporterà l'aumento negli Uffici giudiziari delle presenze fisiche di Magistrati, Avvocati, Personale amministrativo.

Il Presidente, richiamate le misure già vigenti in conformità alle disposizioni normative di carattere generale, espone che quelle che saranno adottate per la cd. "fase 2" terranno conto, innanzitutto, della inderogabile necessità di tutelare la salute e che pertanto non saranno ipotizzabili azzardate "fughe in avanti".

Aggiunge che, pertanto, la altrettanto necessaria ripresa dell'attività dovrà essere calibrata in base alle possibilità operative che le condizioni strutturali e logistiche consentiranno per garantire la sicurezza secondo l'andamento dell'epidemia valutato in base alle indicazioni che sul punto verranno dall'autorità sanitaria regionale.

Comunica che sino al 30 giugno p.v. i processi continueranno a essere trattati "a porte chiuse" al fine di limitare le presenze ai soli "addetti ai lavori".

Precisa, inoltre, che l'organizzazione dell'attività giudiziaria e di quella amministrativa dovrà tenere conto della obbligatoria osservanza della regola del "distanziamento sociale continuo" che sarà il criterio più rilevante nella rimodulazione delle presenze negli uffici e nella trattazione dei procedimenti.

Ricorda che, allo stato attuale, l'accesso agli Uffici della "cittadella giudiziaria" è sostanzialmente interdetto al pubblico che può farvi ingresso solo per ragioni urgenti e per motivi specifici e che anche per gli Avvocati l'accesso alle cancellerie e agli altri uffici amministrativi è consentito solo in caso di inadeguatezza della comunicazione telematica o te-

telefonica e previo appuntamento: tale misura sarà mantenuta anche per la “fase 2”.

Ricorda, altresì, che in conformità alle indicazioni ministeriali è stata fortemente ridotta la presenza “fisica” del personale, a oggi pari a circa 1/3, sia per l'utilizzazione estesa del “lavoro agile”, sia per la fruizione di ferie residue, riposi compensativi e permessi ex l. 104/1992.

Prevede che l'incremento graduale dell'attività renderà indispensabile la rimodulazione del lavoro, di talché l'obiettivo di ridurre per quanto possibile la presenza fisica dei dipendenti al fine di evitare rischi di compresenze eccessive e di assembramenti pericolosi, sarà perseguito non solo con il mantenimento ponderato dello *smart working*, ma anche con il ricorso al lavoro a turno e al lavoro nella giornata di sabato.

Informa che, in linea con la massima vigilanza sui fattori di rischio, sarà effettuata un'accurata indagine in ogni locale della Corte al fine di quantificare il numero delle persone che potranno lavorarvi, con la indicazione anche delle eventuali prescrizioni integrative che dovranno essere adottate per garantire la sicurezza, come ad esempio le “paratie mobili anti respiro”, i guanti e le mascherine, tutti dispositivi di sicurezza che dovranno essere adoperati in presenza delle condizioni che lo impongano o anche lo rendano soltanto opportuno.

Evidenzia che, secondo le linee guida emanate dall'INAIL, l'attività delle pubbliche Amministrazioni rientra tra quelle a “rischio basso” o “medio-basso” limitatamente a quelle attività che impongono il contatto non distanziato con gli utenti, come, ad esempio, per quello che riguarda gli Ufficiali giudiziari che ricevono gli utenti in spazi comuni indifferenziati.

Con specifico riferimento alle misure organizzative per le Cancellerie, ribadito che i canali privilegiati di comunicazione saranno i contatti telefonici e quelli telematici, specifica che nel caso di accesso fisico sarà studiata la individuazione per ciascuna cancelleria di un punto di accesso fisico con “barriera anti respiro” per la interlocuzione con il personale addetto e di un altro punto protetto per la eventuale necessità di consultazione di atti da parte dell'Avvocato, e ciò consentirà di mantenere il necessario distanziamento e di evitare la necessità di una dotazione indiscriminata [e inutile] di tali barriere il cui costo è elevato e l'acquisto si porrebbe in contrasto con l'obiettivo di contenimento delle spese ribadito più volte dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

Per quanto attiene agli accessi agli uffici giudiziari il Presidente comunica che sono stati acquistati dei termometri laser che saranno utilizzati dai Carabinieri posti ai controlli di sicurezza agli ingressi, in conformità alla disciplina normativa primaria e secondaria in materia.

Il dott. Di Cristina chiede di sapere come sarà gestito il distanziamento sociale in udienza, tenuto conto che è frequente che in ogni udienza vengono trattati anche trenta procedimenti.

Il Presidente comunica che dall'inizio del periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2020 saranno adottate tutte le misure idonee a evitare assembramenti e a garantire il rispetto del distanziamento sociale, e pertanto, sarà evitata per quanto possibile la trattazione di processi con attività istruttoria, particolarmente se prolungata, e anche il numero dei processi sarà quantificato in funzione di tale necessità evitando quelli che richiedano compresenze a rischio o protratte nel tempo.

Ricorda, inoltre, che è ancora incerta la possibilità di trattare i processi “da remoto”, che, ove praticabile e nei limiti del loro impiego circoscritto a questa fase di emergenza, potrebbe incidere sulla gestione delle udienze.

Il Dott. Grant condivide le soluzioni organizzative esposte dal Presidente; chiede se sono stati distribuiti dispositivi di protezione individuale e se sono eseguite le specifiche attività di pulizia giornaliera secondo quanto prescritto dal Ministero della Sanità.

Il Presidente comunica quanto segue:

1. La RAP, come assicurato dai suoi vertici societari, esegue le attività di pulizia utilizzando le sostanze sanificanti imposte dal decreto del Ministero della salute [a base di ipoclorito di sodio, candeggina, etc.];

2. Sono state consegnate ai Magistrati e al Personale le mascherine riutilizzabili e sono a disposizione anche i guanti;

3. Sono stati installati i dispenser con gel disinfettante in tutte le aule di udienza e in diverse aree di transito;

4. Dopo alcune sanificazioni parziali è stata effettuata una sanificazione generale e preventiva di tutti gli Uffici giudiziari di Palermo tra la fine del mese di marzo e i primi giorni di aprile, a seguito di una ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.

L'Ing Lama fa presente che occorrerebbe effettuare sanificazioni periodiche anche se la normativa che le prevede non indica con quale frequenza.

Il dott. Grant aggiunge che, attualmente, essa è ritenuta necessaria solo in presenza di casi accertati di contagio; chiede, inoltre, al dirigente amministrativo di invitare i dipendenti che hanno già comunicato di avere altre patologie che potrebbero aggravare i rischi per la salute in caso di contagio da Covid 19, a produrre adeguata documentazione al fine di studiare eventuali misure aggiuntive per la loro protezione sui luoghi di lavoro.

Le RSU presenti condividono le misure organizzative illustrate dal Presidente.

Il dirigente amministrativo invita le RSU presenti ad assistere alle operazioni di misurazione delle stanze che avrà inizio alla fine della riunione e alla verifica di compatibilità con il distanziamento sociale.

Alle ore dodici la riunione si conclude.

Matteo Frasca - Presidente della Corte

Santo Ippolito Dirigente Amministrativo

Arch. Michele Caronia – Ufficio della Conferenza Permanente

Aurelio Di Cristina – RSU

Carmelo Vitrano - RSU

Ing. Lucio Lama – RSPP

Dott. Mauro Grant – Medico Competente

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

IL PROCURATORE GENERALE

Premesso che con decreto n. 160/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, in relazione alla emergenza da COVID 19, erano state adottate misure limitative dell'accesso del pubblico in questi uffici giudiziari sulla base della disciplina, all'epoca vigente, contenuta nel d.l. 11/2020;

visto l'art. 83 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, che tra le misure funzionali al contrasto dell'emergenza epidemiologica predetta per il periodo decorrente dal 12 maggio 2020 prevede *"la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti"*;

rilevato che negli edifici che fanno parte della *"cittadella giudiziaria"* insistono promiscuamente uffici giudiziari diversi di talché le misure limitative dell'accesso al pubblico, per poter essere realmente efficaci, devono investire tutte le strutture di cui si compone la *"cittadella"* [Sede principale, Palazzo ex EAS e Nuovo Complesso di via Pagano];

considerato che persiste l'assoluta necessità di mantenere l'efficacia delle misure limitative in vigore e sopra richiamate, per effetto delle quali gli accessi da parte del pubblico fino a oggi sono stati in numero irrisorio;

sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che non hanno fatto pervenire osservazioni;

sentiti, per le parti di rispettiva pertinenza e competenza, il Presidente del Tribunale di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Dirigente amministrativo della Corte di Appello, che non hanno fatto pervenire osservazioni;

sentito il Comandante del Reparto Servizi Magistratura dei Carabinieri;

DECRETANO

L'accesso al pubblico agli edifici in cui si trovano gli Uffici della “*cittadella giudiziaria*” è consentito solo per lo svolgimento delle attività urgenti, ossia quelle connesse con la partecipazione personale all'attività giudiziaria, nonché quelle altre indispensabili e indifferibili che impongano o consentano la partecipazione personale e che non possano essere compiute mediante comunicazione telematica o telefonica.

A tale fine coloro che intendono accedere agli edifici dovranno compilare e sottoscrivere apposito modulo che sarà reso disponibile dai Carabinieri in servizio ai varchi di accesso destinati al pubblico, nonché rispettare le altre prescrizioni relative alle misure di protezione relative all'emergenza sanitaria, sia previste dalla normativa vigente, sia disposte da questi Uffici.

Per consentire il controllo, sia contestuale sia successivo, nel modulo dovrà essere anche indicata la specifica necessità di accesso e il richiedente dovrà esibire un documento di identità ai Carabinieri, i quali alla fine dell'orario di accesso di ciascuna giornata provvederanno a depositare i moduli nella segreteria del Dirigente degli Uffici interessati.

DISPONGO

che il presente decreto

- sia pubblicato sul sito della Corte di Appello;
- sia affisso in corrispondenza degli ingressi di tutti gli edifici della “*cittadella giudiziaria*”;
- sia comunicato all'Autorità sanitaria regionale, al Prefetto di Palermo, a tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari della sede e del distretto; a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai Questori di Palermo, di Agrigento e di Trapani, ai Comandanti provinciali dei Carabinieri di Palermo, di Agrigento e di Trapani, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, di Agrigento e di Trapani.

Palermo, 4 maggio 2020

Il Procuratore Generale
Roberto Scarpinato

Il Presidente della Corte
Matteo Frasca

II PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI PALERMO

Premesso che nei luoghi di lavoro vanno attuate tutte le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori presenti nel contesto lavorativo e che l'obbligo di sicurezza include sia i rischi "endogeni", che originano dalla stessa organizzazione all'interno della quale il prestatore è inserito, sia i rischi "esogeni", già presenti nell'ambiente sociale o nel territorio, ma che possono prevedibilmente riprodursi o/e aggravarsi nel perimetro dell'organizzazione;

ritenuto, pertanto, che debbano essere predisposte idonee misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 negli Uffici di questa Cittadella giudiziaria [Sede principale, Palazzo ex EAS e Nuovo Complesso di via Pagano];

visto l'art. 2 D.L. n. 19/2020 che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19 indicate all'art.1;

visto l'art.1 lett. b del d.p.c.m. 26 aprile 2020 che impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre [superiore a 37,5°] di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e che, all'art. 3, comma 2, fa obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

visto l'art. 1, n. 7 lett. d), d.p.c.m. 11 marzo 2020 che raccomanda l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle OO.SS., su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, *"il protocollo*

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e che tale protocollo, come integrato dal successivo del 24 aprile 2020, prevede, al par. 2:

“Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione ... saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i);

precisato che il successivo par. 3 estende ai visitatori “.. tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2”;

considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e che deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy (GDPR);

ritenuto, pertanto, che chiunque, compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell’ordine, intenda accedere agli uffici di questa “Cittadella Giudiziaria” come sopra specificata, oltre ad indossare mascherine di protezione, dovrà preventivamente sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea che sarà effettuato dai Militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio in tutti gli accessi mediante termometro laser con l’osservanza delle modalità che seguono:

a) nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse superare i 37,5° i Militari procederanno alla identificazione e alla annotazione dei relativi dati e della temperatura rilevata solo ove il soggetto interessato rappresenti la necessità di documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso agli uffici;

b) la dovuta informativa sul trattamento dei dati personali [con specifico riferimento alla finalità del trattamento (prevenzione dal contagio da COVID-19) e alla relativa base normativa (protocolli anti-contagio ai sensi del dl n. 19/2020, dd.pp.cc.mm. 14/3/2020 e del 26/4/2020)] sarà assicurata con la consegna di copia del presente provvedimento ai soggetti cui dovesse essere inibito l'accesso;

c) i dati così acquisiti potranno essere utilizzati per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, la loro eventuale conservazione, affidata al Responsabile della Sicurezza, è temporalmente limitata al termine dello stato d'emergenza e con assoluto divieto di diffonderli a terzi diversi dall'Autorità sanitaria che ne faccia richiesta per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19;

d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della predetta soglia di temperatura corporea dovranno essere assicurate modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati, lavoratori o terzi;

e) le stesse garanzie dovranno essere adottate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi con i quali abbia avuto contatti.

Vista l'intesa raggiunta con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo sulla procedura di rilevamento della temperatura mediante termometri laser, sulle modalità della eventuale identificazione e registrazione e sulla consegna dei dati al Responsabile della Sicurezza;

sentiti il Presidente del Tribunale di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, il Comandante del Reparto Servizi di Magistratura del Carabinieri;

DISPONGONO

Dal 4 maggio 2020 l'accesso, agli Uffici di questa Cittadella giudiziaria come sopra intesa, è subordinato, oltre che all'uso della mascherina di protezione, al rilevamento della

temperatura corporea con termometro laser a cura dei Carabinieri in servizio di vigilanza in tutti gli ingressi degli edifici.

Sarà interdetto l'accesso a chiunque, a seguito di tale accertamento, dovesse risultare con temperatura corporea superiore a 37,5°.

I dati così acquisiti, compresa l'annotazione delle generalità, saranno registrati solo se dovesse essere necessario al soggetto interessato documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso e saranno custoditi, per sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Palermo, 4 maggio 2020

Il Procuratore Generale
Roberto Scarpinato

Il Presidente della Corte
Matteo Frasca

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

visto l'art. 83 comma 7 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, nella parte in cui prevede

“....

b) *la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

c) *la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonico telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

....”;

richiamato il decreto n. 177/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Dirigente Amministrativo, con il quale erano state disposte specifiche disposizioni limitative in base al d.l. 11/2020 all'epoca vigente;

ritenuta la persistenza delle medesime ragioni che avevano indotto all'adozione del citato decreto e la conseguente necessità di rinnovarle e aggiornarle anche per il periodo decorrente dal 12 maggio 2020, nell'ambito della complessiva attività di adozione delle misure di competenza dei dirigenti degli Uffici;

ribadita, specificamente, la necessità di mantenere una regolamentazione limitativa dell'accesso agli uffici e alle cancellerie della Corte di Appello al fine di rendere effettive le cautele disposte dalle autorità competenti a tutela della salute;

sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;

DECRETA

Saranno chiusi al pubblico i seguenti uffici del “*Settore Amministrativo*” della Corte [indicati in base alla classificazione contenuta nel sito della Corte]:

- AREA ELETTORALE
- CENTRO INFORMATICO
- CENTRO LIQUIDAZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- SERVIZIO SPESE DI GIUSTIZIA E CONTABILITÀ U.N.E.P.
- UFFICIO DEL PERSONALE
- UFFICIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE
- UFFICIO DISTRETTUALE DI RAGIONERIA
- UFFICIO ESAMI AVVOCATO
- UFFICIO ISPEZIONI MINISTERIALI
- UFFICIO LOGISTICO E CONSEGNETARIO
- UFFICIO PER L'ACCESSO DOCUMENTALE E LA CERTIFICAZIONE
- UFFICIO PROTOCOLLO INFORMATICO
- UFFICIO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA
- UFFICIO SEGRETERIA DISTRETTUALE U.N.E.P. DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- UFFICIO SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO (EX MOD.12) - SERVIZIO SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO
- UFFICIO STATISTICHE
- UFFICIO AUTOMEZZI

nonché i seguenti:

- SEGRETERIA DI PRESIDENZA
- SEGRETERIA DEL DIRIGENTE
- CONSIGLIO GIUDIZIARIO
- SEGRETERIA PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
- UFFICIO DISTRETTUALE DEL MAGISTRATO REFERENTE PER L'INNOVAZIONE
- COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
- FORMAZIONE

Il collegamento con i predetti uffici avverrà esclusivamente per via telefonica o telematica, utilizzando i numeri e gli indirizzi di posta elettronica indicati nel sito della Corte.

L'accesso alle cancellerie di questa Corte di Appello è consentito esclusivamente per attività urgenti, previo appuntamento concordato per via telematica o telefonica, mentre per tutte le altre attività la comunicazione o la trasmissione di atti dovranno avvenire solo in via telematica o telefonica.

Anche a tale riguardo dovranno essere utilizzati gli indirizzi e numeri indicati nel sito della Corte.

Nel caso in cui sia indispensabile l'accesso fisico nella cancelleria, con le modalità di cui sopra [appuntamento concordato], l'interlocuzione con il personale dovrà essere effettuata da una postazione unica che sarà disponibile in ogni cancelleria.

La eventuale consultazione di atti sarà possibile in altra apposita postazione a ciò dedicata.

Non sarà consentita alcuna diversa forma di accesso.

Con separato provvedimento il Dirigente amministrativo impartirà specifiche disposizioni per la puntuale ed efficace osservanza del contenuto del decreto e per la conseguente vigilanza.

Con riferimento all'attività dell'UNEP di questa Corte di Appello, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte provenienti dal Dirigente dell'Ufficio, l'organizzazione sarà la seguente:

L'attività di ricezione del pubblico (servizio di accettazione e di restituzione degli atti) sarà svolta nei locali di front – office situati al piano terra e già dotati di divisori, garan-

tendo complessivamente l'apertura di tre sportelli per le notificazioni e tre sportelli per le esecuzioni. L'accesso all'area ove sono ubicati gli sportelli dedicati all'accettazione e alla restituzione sarà consentito a tre persone alla volta per quanto riguarda gli atti di notificazione (uno sportello sarà dedicato agli Avvocati, un altro ai delegati e il terzo al ritiro degli atti eseguiti) e a tre persone alla volta per quanto riguarda gli atti di esecuzione (due sportelli saranno dedicati all'accettazione ed un altro alla restituzione);

L'accesso ai piani superiori dell'ex Palazzo Ex EAS sarà consentito solo previo appuntamento concordato, telefonicamente o attraverso posta elettronica ordinaria, con i Responsabili dei vari servizi. Si segnalano a tale scopo i seguenti recapiti:

Settore Notifiche: 4° piano, Dott.ssa Rosalba Trombadore (Preposto) tel. 0917424418; 3° piano, Dott.sse Tiziana Vitrano e Antonella Tedesco, tel. 0917424484; 5° piano, Sig. Alberto Gibbisi, tel. 0917424385.

Email: notifichecivili.unep.ca.palermo@giustizia.it.

Settore Esecuzioni: 4° piano, Dott.ssa Antonella Bonadonna (Preposto) tel. 0917424415; 5° piano, Sig. Fabrizio Galioto, tel. 0917424362/4428.

Email: unep.esecuzionecivili.ca.palermo@giustizia.it

Dirigenza: Dott. Gianfranco Alioto, 4° piano, tel. 0917424434.

Saranno a disposizione le caselle di PEO e PEC dell'Ufficio:

unep.ca.palermo@giustizia.it - unep.ca.palermo@giustiziacert.it

I Funzionari Unep potranno essere contattati telefonicamente, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 (ad eccezione dei Funzionari Pace e Schiavo, reperibili dalle 10:30 alle 11:30) ai recapiti disponibili presso la portineria per tematiche relative alle esecuzioni. In caso di difficoltà potrà essere contattato il Preposto Dott.ssa Antonella Bonadonna. La documentazione relativa agli atti di avviso di rilascio immobili potrà essere depositata e successivamente ritirata agli sportelli esecuzioni del piano terra.

DISPONE

che il decreto

- sia pubblicato sul sito della Corte di Appello;
- sia comunicato all'Autorità sanitaria regionale, al Prefetto di Palermo, a tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari della Sede e del Distretto; a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino a diversa disposizione.

Palermo, 11 maggio 2020

Il Dirigente Amministrativo

Santo Ippolito

Il Presidente della Corte

Matteo Frasca

Ing. Lucio Lama

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Palermo

Dott. Matteo Frasca

Rif.: UG/CA/20/002 – REV.01

Oggetto: Determinazione del massimo affollamento nelle Aule di Udienza in uso alla Corte di Appello c/o il Palazzo di Giustizia in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.

Così come richiesto dalla S.V., lo scrivente ing. Lucio Lama, n.q. di R.S.P.P. degli Uffici Giudiziari di Palermo, ha provveduto a determinare, nell'ambito dell'individuazione delle misure da attuare per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività a seguito dell'emergenza Covid-19, il massimo numero di presenze consentite all'interno delle aule di udienza poste al piano rialzato ed al piano I del Palazzo di Giustizia, specificatamente nelle sotto elencate aule:

- Aula della sezione I civile di piano I
- Aula della sezione I penale di piano I
- Aula della sezione II civile di piano I
- Aula della sezione II penale di piano I
- Aula della III sezione civile di piano I
- Aula della III sezione penale di piano I
- Aula della IV sezione penale di piano I
- Aula della Corte di Assise di Appello della I sezione di piano rialzato
- L'aula della Corte di Assise di Appello della II sezione di piano rialzato.

Nel determinare suddetto affollamento è stato adottato un duplice criterio: il mantenimento del "distanziamento sociale" e la idonea areazione dei locali.

Per ciò che concerne il distanziamento sociale è stata presa a riferimento, quale distanza minima di sicurezza quella indicata nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, pari a 1 m.. Suddetta "distanza minima", per ragioni di massima cautela, è stata incrementata del 50% (1, 5 m.) in ragione di un distanziamento minimo "dinamico" che possa garantire permanentemente un franco di sicurezza all'interno delle aule, durante l'intera udienza ed in funzione anche degli spazi, dei percorsi disponibili e degli attuali arredi.

Per ciò che concerne l'areazione dei locali sono state prese a riferimento:

- la disposizione fornita dall'Istituto Superiore della Sanità che con rapporto n. 5/2020 del 21/04 obbliga, per aumentare il livello di protezione in questo periodo di emergenza, ad eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di ventilazione meccanica controllata;
- la norma UNI EN 10339-95 che al prospetto III riporta i valori minimi di portata di aria da immettere nei locali al fine di garantire un adeguato ricambio. Nello specifico le aule di udienza, assimilabili, tra le

categorie indicate in suddetto prospetto, a "sale riunioni" necessiteranno di un valore minimo di portata d'aria da immettere pari a $10 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ per persona ($36 \text{ m}^3/\text{h}$ per persona).

Il calcolo del massimo affollamento è stato quindi condotto calcolando prima il massimo numero di persone che, ai fini del distaccamento sociale, potranno essere contenute in ciascuna aula, e verificando quindi, sulla base dei parametri previsti nella succitata norma UNI EN 10339-95, che la portata d'aria che l'impianto riesce a garantire sia sufficiente per il suddetto affollamento.

I dati di affollamento, derivanti dal solo rispetto del distaccamento sociale, sono stati ricavati dai sopralluoghi effettuati congiuntamente con il personale della Corte di Appello e dalle planimetrie fornite dall'Ufficio della Conferenza Permanente. I valori di portata sono stati forniti dalla SIRAM SPA, manutentrice degli impianti, che ha provveduto, annullando preventivamente la componente di ricircolo delle UTA a servizio delle aule, alla misurazione strumentale della portata.

L'elaborazione dei suddetti dati ha restituito quanto riportato nella tabella sotto:

AULA	AFFOLLAMENTO MASSIMO per distanziamento sociale	Portata minima da garantire (m^3/h) (Prospetto III UNI EN 10339)	Portata immessa (dati forniti da Siram)	N. max presenze consentite
I CIVILE	12	$12 \times 36 = 432$	1921,68	12
II CIVILE	14	$14 \times 36 = 504$	2328,62	14
III CIVILE	11	396	2306,02	11
I PENALE	17	612	1921,68	17
II PENALE	17	612	1921,68	17
III PENALE	15	540	2306,02	15
IV PENALE	18	648	2373,84	18
I ASSISE	41	1476	2396,45	41
II ASSISE	32	1152	2373,84	32
SEZIONE LAVORO	11	396	2034,72	11

In merito all'esatta dislocazione dei posti a sedere si rimanda direttamente alle planimetrie allegate.

Un'ulteriore nota necessita la dislocazione del collegio giudicante nelle due aule di Assise, così come rappresentata nelle allegate planimetrie.

Suddetta dislocazione, resasi necessaria vista la manifestata esigenza di dover garantire il posizionamento dietro lo scranno dell'intero collegio, pur permettendo un distanziamento "statico" delle postazioni pari almeno ad 1 m., di fatto non garantirà che gli occupanti possano mantenere permanentemente, per tutta la durata dell'udienza, suddetta distanza di sicurezza (facendo di fatto venire meno il concetto di distanziamento "dinamico" utilizzato quale criterio di massima cautela nella determinazione dell'affollamento all'interno delle aule). Ciò detto, in virtù anche del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* che non vieta in assoluto la possibilità di lavorare a distanza inferiore di 1 m. qualora il lavoro lo "imponga" e "non siano possibili altre soluzioni organizzative", e a condizione che si faccia uso di mascherine ed eventualmente di altri dispositivi di protezione, si ritiene opportuno, vista la suddetta dislocazione del collegio giudicante, proporre per i suoi componenti le seguenti ulteriori misure precauzionali:

Ing. Lucio Lama

- l'utilizzo permanente, durante l'intera udienza, di mascherine di tipo FFP2;
- il divieto di spostare le postazioni a sedere mantenendo rigorosamente la dislocazione prefissata;
- l'invito a limitare gli spostamenti durante l'udienza;
- l'invito a sedersi ed a alzarsi in maniera ordinata riducendo il più possibile le interferenze ed il reciproco avvicinamento.

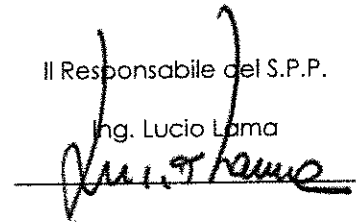
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono

Cordiali Saluti

Palermo, lì 08/05/2020

Il Responsabile del S.P.P.

Ing. Lucio Lama



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 83 del d.l. 18/2020 prevede tra l'altro che

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020” [comma 1];

...

“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per

le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”[comma 3];

....

“Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”[comma 5];

...

“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”[comma 7 lett. f];

...

“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”[comma 7 lett. h];

Ritenuta la necessità urgente di adottare, coerentemente con tutti i provvedimenti di fonte primaria e secondaria fin qui emanati e con quelli organizzativi già adottati da questa Presidenza, ulteriori provvedimenti per la gestione dell’attività giudiziaria non sospesa allo stato limitatamente al periodo di sospensione obbligatoria dell’attività di udienza come sopra determinata;

Sentiti, per le vie brevi,

- il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello;

- i Presidenti delle sezioni civili della Corte di Appello;
- il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- il Magistrato addetto al settore civile dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione della Corte di Appello;
- il Magistrato di riferimento per l'informatica della Corte di Appello;

DISPONE

- a) l'eventuale istanza volta a sollecitare il potere officioso di declaratoria di urgenza dei procedimenti civili ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) ultima parte del d.l. 18/2020 deve essere depositata dal difensore, esclusivamente in via telematica, entro cinque giorni prima della data di udienza fissata e deve contenere l'espressa indicazione delle ragioni del grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione;
- b) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgeranno, ove possibile, mediante lo scambio e il deposito telematico di note, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, con le seguenti modalità:
 - 1) Il Presidente del Collegio fa comunicare alle parti, con decreto trasmesso telematicamente almeno tre giorni prima della data di udienza originariamente prevista, che lo svolgimento dell'udienza viene sostituito dallo scambio di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, fissando i relativi termini;
 - 2) con il provvedimento di cui al punto 1) il Presidente del Collegio fissa alle parti un termine per il deposito di note scritte contenenti esclusivamente le rispettive istanze e conclusioni, e un successivo termine per repliche;
 - 3) le conclusioni, le istanze e le eventuali repliche possono essere accompagnate da brevissime argomentazioni esplicative solo se strettamente necessarie, strutturate per punti e nella medesima forma delle dichiarazioni a verbale e comunque non riprodotte di quelle già formulate negli atti;
 - 4) le note previste dal punto 2) vengono accettate dalla cancelleria e acquisite al fascicolo telematico in tempo utile per garantirne la conoscenza alle parti e consentire l'esercizio del diritto di replica;

- 5) l'omesso deposito di note o, comunque, di una dichiarazione di interesse al provvedimento o di una comunicazione di impedimento del difensore viene equiparato alla assenza delle parti all'udienza con gli effetti previsti dal codice di rito;
 - 6) il collegio, scaduti i termini assegnati ed esaminate le note depositate, adotta il provvedimento che sarebbe stato pronunciato in udienza e il provvedimento viene depositato con modalità telematica.
- c) nei procedimenti in cui il Collegio ritiene necessaria la presenza personale delle parti, ovvero ritiene necessario sentire personalmente i difensori si procede, ove possibile, alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f) del d.l. 18/2020, dandone previa opportuna comunicazione alle parti, con decreto comunicato telematicamente alle almeno tre giorni prima dell'udienza, con le seguenti modalità:
- 1) i difensori delle parti sono tenuti a dotarsi delle apparecchiature necessarie per assicurare il collegamento, nei termini illustrati nel documento audio-video informativo elaborato dall'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione e reso disponibile all'indirizzo web <https://youtu.be/6mNRblDiM8k>;
 - 2) i difensori delle parti comunicano, mediante nota da depositare telematicamente entro le ore 12,00 del giorno precedente la data dell'udienza, il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, per ricevere l'invito a collegarsi alla videoconferenza, e un recapito telefonico presso il quale devono assicurare la reperibilità per eventuali problemi tecnici;
 - 3) i difensori delle parti sono tenuti ad assicurare, a propria cura, il collegamento da remoto della parte assistita, ove questa intenda comparire personalmente o la sua presenza sia ritenuta comunque necessaria; in tale ultimo caso, se la parte attesta, mediante autocertificazione, l'impossibilità di recarsi nello studio o nel domicilio del proprio difensore la causa verrà rinviata per la medesima attività;
 - 4) il giorno dell'udienza, in ogni caso con congruo anticipo, il Presidente del Collegio fa trasmettere alle parti un messaggio di posta elettronica, contenente il collegamento ipertestuale necessario per l'attivazione del collegamento;

- 5) l'identità dei difensori e delle parti viene accertata mediante collegamento video;
 - 6) il collegamento da remoto può essere utilizzato anche per consentire la partecipazione all'udienza dei componenti del collegio giudicante e del pubblico ministero;
 - 7) di tutte le relative operazioni viene dato atto nel verbale di udienza, che viene depositato telematicamente o, comunque, successivamente acquisito agli atti del fascicolo telematico;
- d) tutti i termini previsti dai punti che precedono vengono computati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.;
- e) le udienze nei procedimenti civili previsti dall'art. 83, comma 3 del d.l. 18/2020 per le quali si rende assolutamente necessario lo svolgimento con modalità ordinarie, vengono celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. c) del d.l. 18/2020, e il Presidente del Collegio adotta le cautele necessarie per evitare assembramenti secondo le indicazioni già vigenti;
- f) le camere di consiglio e le riunioni di sezione si svolgono, ove possibile, mediante collegamento da remoto, con l'ausilio dei software applicativi individuati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, in modo da limitare la presenza dei magistrati nei locali della Corte.

Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente, avrà efficacia fino al termine del 15 aprile 2020 fissato all'art. 83 comma 1 del d.l. 18/2020 e in caso di sopravvenuto prolungamento di tale termine si intenderà prorogato fino alla nuova scadenza, salva l'eventuale necessità di modifiche indotte dal mutamento del quadro normativo o da altre esigenze organizzative.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Procuratore Generale in sede, ai Presidenti di Sezione della Corte, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto e sarà pubblicato sul sito della Corte di Appello.

Palermo, 25 marzo 2020

Il Presidente della Corte
Matteo Frasca